

REGOLAMENTO COMUNALE

USO SUOLO E SOTTOSUOLO

Approvato con deliberazione della C.S. con i poteri del C.C. n. 32 del 16/06/2021

Maggio 2021



Provincia di FOGGIA

CITTA DI MANFREDONIA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Richieste di interventi di lavori nel sottosuolo e soprassuolo stradali di proprietà comunale o soggetti a servitù di uso pubblico tesi a perseguire gli interessi pubblici dei servizi alla cittadinanza. Sono da intendersi in tale ambito esclusivamente le richieste di lavori su suolo pubblico tese all'utilizzo del sottosuolo per finalità inerenti servizi di interesse pubblico (allacciamenti e reti di fornitura acqua, gas, tlc, infrastrutture digitali ed energia elettrica).
2. Esulano dalla competenza e dall'applicazione di tale regolamento tutti quegli interventi richiesti da privati ovvero enti e soggetti giuridici con finalità di interesse privatistico che rientrano, di fatto, nelle previsioni e norme del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 2

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Le domande per la manomissione e l'uso del suolo e sottosuolo pubblico per gli interventi oggetto del presente regolamento corredate dei disegni necessari ad illustrarli compiutamente, con l'indicazione dell'ubicazione precisa dell'intervento, in triplice copia, sono indirizzate al Comune di Manfredonia – Settore 5 - "LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE".
2. Le domande devono contenere tutti gli elaborati previsti dal decreto 01/10/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detto anche decreto scavi, ed in particolare:
 - Relazione contenente metodologie di lavoro, norme di riferimento, materiali utilizzati, computo scavi e ripristini;
 - Elaborati grafici e fotografici con l'indicazione delle strade interessate dai lavori, sezioni di scavo, lunghezze, superfici di ingombro ed opere puntuali o fuori terra da realizzare;
 - Valutazione dei volumi di scavo ai fini del trasporto a rifiuto e conferimento in discarica autorizzata.
3. Prima dell'inizio lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:
 - Arco temporale dei lavori ed estensione delle aree di occupazione;
 - Nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori, nominativo del direttore dei lavori, del direttore di cantiere e del responsabile della sicurezza;
 - Eventuale atto o nulla osta rilasciato dal gestore della rete gas comunale in ordine ad eventuali interferenze o distanze da rispettare;
 - Ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione delle opere.

4. Prima dell'inizio lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire regolare ordinanza dirigenziale inerente le limitazioni al traffico veicolare rilasciata dal locale comando di polizia municipale e pagamento tassa per occupazione suolo pubblico.
5. Al momento del compimento lavori è obbligo del richiedente comunicare all'ufficio tecnico Lavori Pubblici:
 - Data effettiva fine lavori e congruità con la data limite dell'autorizzazione con eventuale ricevuta pagamento di sanzione per ritardo;
 - Copia dei documenti di trasporto per i rifiuti di scavo e conferimento a discarica autorizzata
 - Elaborati eventuali variazioni in corso d'opera al tracciato scavo

In caso di lavori di pronto intervento causati da guasti o eventi non prevedibili, il richiedente darà comunicazione immediata, anche a mezzo fax, email, pec, dell'inizio dei lavori al Comando di Polizia Municipale, per le incombenze relative all'assicurazione del traffico stradale, nonché al Settore preposto al rilascio dell'autorizzazione, provvedendo alle cautele del caso, atte ad evitare danni a persone o cose, ed assumendosene le responsabilità.

Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre la domanda di cui ai commi precedenti entro dieci giorni dalla comunicazione ed al pagamento dei relativi oneri.

ART. 3

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'onere della remissione in pristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare dell'autorizzazione, con esecuzione a norma delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art.9;
2. Salva diversa pattuizione ratificata dalla Giunta Comunale e da apposito contratto dispositivo dirigenziale, a semplice richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione degli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcun'indennità e nel più breve tempo possibile, in caso ciò sia necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della autorizzazione di cui trattasi.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee, cunicoli o polifere multiservizi per il passaggio delle condutture, cavi o impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del D. lgs 15 novembre 1993, n. 507, un contributo "una tantum" alle spese di costruzione e manutenzione delle opere, non superiore al 50% delle medesime, salvo diversa pattuizione sottoscritta ai sensi del successivo articolo 4.

ART. 4
CONVENZIONI E ACCORDI

1. Qualora l'entità e/o la frequenza degli interventi previsti lo rendano opportuno, il Dirigente del Settore preposto al rilascio della autorizzazione può stipulare, previa deliberazione delle clausole essenziali da parte della Giunta, convenzioni e accordi con i gestori dei sottoservizi.
2. Per motivate ragioni di pubblico interesse le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare a quanto previsto da singole disposizioni del presente Regolamento.

ART. 5
ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, del presente regolamento, delle norme tecniche di cui al successivo art. 9 e da quanto stabilito nell'atto di autorizzazione.
2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal titolare della autorizzazione, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di delimitazione e protezione della sede stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada "D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione "D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495". Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione.
3. I segnali ed i ripari di cui al precedente comma dovranno essere visibili a conveniente distanza ed essere mantenuti fino al momento in cui lo scavo sia colmato e convenientemente sistemato secondo le prescrizioni di cui al successivo art.9. A norma delle vigenti regolamentazioni in materia, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante l'indicazione: "LAVORI DI.....ESEGUITI PER CONTO DI.....", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale vengono eseguiti i lavori ed i recapiti telefonici dei responsabili dei lavori: committente, esecutore, direttore dei lavori, direttore di cantiere, responsabile della sicurezza.

4. Qualora i lavori di ripristino siano a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese.

ART. 6

DANNI

1. Qualora durante l'esecuzione degli interventi si verificano danni di qualunque natura ai beni del Comune, a quelli di altri Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il titolare della autorizzazione provvederà a comunicarlo tempestivamente al Comune, operando una pronta constatazione degli stessi, d'intesa con gli Enti concessionari di pubblici servizi eventualmente interessati; il più rapido ripristino del servizio e/o dei manufatti danneggiati; il risarcimento diretto di eventuali ulteriori danni a terzi. Non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni allo stesso ente richiedente fino a chiusura e quietanza della pratica di danno.
2. Il titolare della autorizzazione resta unico responsabile di eventuali danni conseguenti a riduzione di portanza e/o stabilità del terreno determinata dalla realizzazione delle opere oggetto dell'intervento e di quelli derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.
3. Ogni responsabilità per danni a terzi dipendenti della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dalla esecuzione delle opere ricadrà esclusivamente sul titolare della autorizzazione restando l'Amministrazione Comunale sollevata e pertanto indenne da pretese e domande risarcitorie eventualmente formulate dai terzi nei suoi confronti.

ART. 7

TERMINE LAVORI

1. Il titolare della autorizzazione dovrà predisporre manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro sia concluso nel termine di tempo stabilito dall'atto autorizzatorio. La fine dei lavori verrà attestata da parte del richiedente con regolare comunicazione da inviare al protocollo comunale e corredata degli allegati previsti dall'articolo 2.
2. In caso di ritardo per qualsivoglia causa nell'avvio o compimento dei lavori, ma comunque entro il termine di scadenza dell'atto autorizzativo, il titolare della autorizzazione potrà presentare per una sola volta istanza di proroga chiedendo di posticipare le relative date. La nota di approvazione proroga costituisce attestazione validità nuove date di inizio o fine lavori.

3. In caso di ritardo all'avvio o compimento dei lavori oltre il termine di scadenza dell'atto autorizzativo, il titolare della autorizzazione dovrà presentare la domanda di rinnovo così come disciplinato dalla normativa vigente in materia. In tal caso saranno dovuti nuovamente i canoni di occupazione suolo, diritti segreteria e bolli.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere chiesto una sola volta.
5. In caso di completamento dell'intervento oltre il termine della autorizzazione o del provvedimento di rinnovo della stessa, il concessionario è soggetto ad una penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo. Di tale circostanza va fatto esplicito riferimento nella comunicazione di fine lavori. Non potranno essere rilasciate ulteriori autorizzazioni al richiedente fino a saldo delle penali.

ART. 8

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione diretta al titolare della autorizzazione per la durata di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori, da comunicare per iscritto al Settore comunale preposto al rilascio della autorizzazione. Per eventuali problematiche di cedimento del tratto stradale interessato dagli scavi o buche o dissesti alla pavimentazione stradale il titolare dell'autorizzazione resterà comunque responsabile per 10 anni dal termine lavori. Per quanto ai pozzetti e chiusini inseriti nella pavimentazione stradale o marciapiedi l'ente richiedente i lavori dovrà sempre rispondere per danni a terzi derivanti dalla mancata manutenzione degli stessi o della rottura della pavimentazione di bordo in una fascia di cm 50.
2. In caso di pericolo alla circolazione stradale e pedonale dovuto a rottura, cedimento o dissesto delle infrastrutture poste in opera per un dato sotto-servizio, l'Amministrazione Comunale è tenuta, per il tramite del proprio servizio di pronta reperibilità, ad intervenire per la segnalazione e delimitazione dell'area di pericolo. In tal caso i costi per tali operazioni verranno posti a carico dell'ente gestore del servizio e comunicati contestualmente alla segnalazione per l'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi. In caso di mancato pagamento delle somme dovute per tali interventi entro 60 gg. dalla loro notifica non si potrà procedere al rilascio di ulteriori autorizzazioni. Per la valutazione dei costi degli interventi di pronta reperibilità si fa riferimento alla seguente tabella:

Capo squadra reperibilità	35,00 €/h
Operaio	30,00 €/h
Utilizzo mezzo comunale trasporto transenne	20,00 €/h
Noleggio transenne	3,00 cad/€/gg

Rimborso in caso di furto o danneggiamento transenne	100,00 €/cad
Bitume a freddo posto in opera e compresso	10,00 €/sacco

3. In alternativa all'applicazione di quanto previsto dal precedente comma il concessionario può proporre l'attivazione di un proprio servizio di pronta reperibilità ed intervento da interfacciare con il locale comando di polizia locale a condizione di garantire l'intervento di messa in sicurezza (anche tramite segnalazione preventiva) della sede stradale entro 1 ora dalla chiamata.

ART. 9 PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Gli scavi ed i ripristini correlati a manomissioni di suolo pubblico saranno eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche e quelle specifiche formulate in sede di autorizzazione.
2. Lo scavo dovrà essere tassativamente preceduto dal taglio dell'asfalto o pavimentazione in genere se esistente, con idonee macchine al fine di rendere rettilineo il bordo superiore dello scavo stesso. Il taglio dovrà avere dimensioni adeguate al tipo di intervento. La profondità dello scavo dovrà essere conforme alle norme previste dalle vigenti leggi in materia per lo specifico sottoservizio da porre in opera.
3. I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere portati a rifiuto con divieto assoluto di reimpiego, salvo nei casi diversamente concordati.
4. Il reinterro dello scavo e il ripristino del manto stradale dovranno essere eseguiti con le modalità descritte nell'atto autorizzativo:
 - Tutti gli scavi dovranno avere obbligatoriamente un andamento parallelo o trasversale alla sede stradale; non sono ammessi in nessun caso scavi obliqui;
 - Tutti gli scavi devono essere eseguiti **tassativamente** con tecnica tradizionale e larghezza minima di cm. 30 in modo da consentire all'operatore di valutare la presenza degli altri sotto-servizi e prendere le opportune precauzioni. Tecniche diverse di scavo (tunnelling, microtrincea etc.) restano vietate su tutto il territorio comunale urbanizzato e residenziale;
 - Le operazioni di scavo dovranno essere precedute da una indagine in sito per verificare la presenza di tubazioni interrate o altri sottoservizi;
 - Per gli scavi su marciapiede o pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso il ripristino dei luoghi dovrà essere eseguito con un sottofondo di almeno 20 cm di cls per le aree pedonali e 50 cm per le aree veicolari ed il ripristino superficiale dovrà ricalcare la medesima partizione e materiali già presenti sul posto.
 - Se in sede di marciapiede il ripristino dovrà essere eseguito contestualmente ai lavori ed essere esteso per una larghezza di 100 cm., in ogni caso secondo quanto previsto dal decreto scavi, nel caso di marciapiede di larghezza complessiva inferiore a 150 cm., il ripristino deve essere esteso all'intera larghezza dello stesso, compreso cordone in pietra.

- Per quanto ai ripristini eseguiti in sede stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso si dovrà procedere in due fasi:
 - o Nella prima fase di ripristino provvisorio si procede al reinterro dello scavo che dovrà essere eseguito con sabbione o stabilizzato di cava con sovrapposto uno spessore di almeno 50 cm. di calcestruzzo a resistenza classe C 25/30 (Rck 250), opportunamente lisciato in superficie a perfetto livello stradale;
 - o Nella seconda fase il ripristino definitivo dovrà essere eseguito dopo almeno un mese mediante:
 - fresatura dello strato di usura per uno spessore di cm. 5 e per una larghezza di almeno 1 metro oltre lo scavo (0,50 metri per parte) – Una diversa larghezza potrà essere prescritta in sede di autorizzazione.
 - posa in opera di uno strato di primer adesivo per tutta la superficie fresata
 - posa in opera di membrana antifessurazione in autotene asfaltico HE/TVP per tutta la larghezza della fresatura
 - ripristino finale della pavimentazione stradale con stesura di nuovo strato di usura per cm. 5.
 - Durante il periodo tra la prima e seconda fase il Concessionario dovrà provvedere al ripristino di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi nell'area interessata dall'intervento o zone limitrofe.
5. E' fatto obbligo al Concessionario di provvedere a propria cura e spese al perfetto adeguamento in quota di tutti i pozzetti, chiusini e caditoie esistenti nella zona dello scavo e del ripristino stradale anche se di altri enti in quanto la fresatura e lo scavo ne compromettono la portanza.
6. Quando lo scavo interessa incroci o svincoli stradali il relativo ripristino dovrà essere esteso a tutto l'incrocio o svincolo, salvo diverso accordo in sede di autorizzazione.
7. Nell'area interessata dai lavori dovrà essere ripristinata, a carico del Concessionario e previo accordo con la Polizia Municipale, la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale interessata dall'area dei lavori.
8. Il ripristino dei marciapiedi dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte (sostituzione di tratti di cordonato danneggiati e pavimentazione eseguita con le stese caratteristiche del materiale esistente in loco) e comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.10

SANZIONI

1. In caso di lavori eseguiti in assenza di provvedimento autorizzativo o in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento medesimo rilasciato ai sensi del presente Regolamento

verranno comminate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e dal Regolamento edilizio equiparando l'atto autorizzativo al permesso di costruire.

2. In caso di mancata installazione del cartello di cantiere accertata da tecnico comunale o dagli agenti di polizia locale sarà comminata alla ditta esecutrice una sanzione pecuniaria di €. 500,00.
3. In caso di accertamento successivo al termine dei lavori di danni arrecati ai sotto-servizi pubblici comunali senza comunicazione degli stessi il titolare dell'autorizzazione dovrà entro 5 gg. dalla segnalazione dell'ufficio tecnico provvedere alla riparazione e ripristino degli elementi danneggiati dai lavori senza pregiudizio per eventuali danni in sede civile o penale da corrispondere agli eventuali ricorrenti. Inoltre sarà comminata, sempre al titolare dell'autorizzazione, in qualità di responsabile dei lavori eseguiti, una sanzione pari ad €. 5.000,00 ovvero tre volte il costo delle opere di ripristino e dell'intervento di messa in sicurezza delle aree, se maggiore.

ART. 11

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare: del Regolamento Edilizio del Comune di Manfredonia; del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni; del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico approvato con deliberazione consiliare n°127 del 21 dicembre 1998, esecutiva a termini di legge, e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.
2. Restano confermate le disposizioni regolamentari a salvaguardia delle condotte di gas metano approvate con deliberazione di G.M. n.2022 del 30 novembre 1988 per tutto quanto non in contrasto con quelle del presente regolamento.

ART. 13

ABROGAZIONI NORME

Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con quelle di cui al presente Regolamento.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 34**

Ufficio Proponente: **5.1 PROGETTAZIONE - D.LL - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE**

Oggetto: **NUOVO REGOLAMENTO USO SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE .
APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (5.1 PROGETTAZIONE - D.LL - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 31/05/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo